ORDINANZA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
DEL 17 SETTEMBRE 1981 [1]

Dominique Noëlle Oberthür
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 24/79 — spese

Nella causa 24/79 — spese

DOMINIQUE NOËLLE OBERTHÜR

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

In fatto

Con sentenza 5 giugno 1980, la Corte condannava la Commissione delle Comunità europee a corrispondere alla sig.na Dominique Noëlle Oberthür l'importo di ventimila franchi belgi a titolo di risarcimento del danno e a sopportare le spese processuali.

Con istanza pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 20 luglio 1981, il patrono della Oberthür, a norma degli artt. 73 e 74 del regolamento di procedura, ha chiesto alla Corte di decidere sull'importo di BFR 2 000 relativo alle spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo della sua cliente, il giorno dell'udienza. A suo giudizio, spetta al difensore decidere se la presenza del cliente all'udienza sia indispensabile per la difesa.

Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 26 agosto 1981, la Commissione ha chiesto che l'istanza sia respinta, in quanto la presenza della Oberthür all'udienza del 28 febbraio 1980 non era «indispensabile ... per la causa» ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni in camera di consiglio il 16 settembre 1981.

1 — Lingua processuale: il francese.

In diritto

1 L'art. 73 del regolamento di procedura stabilisce che si considerano spese ripetibili, oltre alle somme dovute ai testimoni ed ai periti ed alle spese di cui all'art. 72, «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente od avvocato».

2 Si desume da detta disposizione che — di norma — le spese di viaggio e di soggiorno ripetibili sono sostanzialmente quelle sostenute dall'agente, dal consulente o dall'avvocato della parte. Tuttavia, le spese di viaggio e di soggiorno della parte stessa sono pure ripetibili se la sua presenza all'udienza è indispensabile ai fini del procedimento.

3 L'ipotesi di cui sopra si verifica allorché la comparizione personale della parte è necessaria in quanto richiesta dalla Corte, oppure perché all'udienza saranno escussi testimoni che deporranno su fatti vissuti dalla parte, ovvero perché le vicende in cui si è trovata implicata sono estremamente complesse e su di esse si impernia la trattazione dinanzi al giudice.

4 Nella fattispecie non ricorre alcuna di dette ipotesi. Le circostanze di fatto necessarie per risolvere la controversia erano infatti per lo più raccolte nel fascicolo personale dell'interessata e nei documenti riguardanti le promozioni al grado B 2 per il 1978.

5 Così stando le cose, l'istanza va respinta.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dispone:

È respinta l'istanza di inclusione fra le spese ripetibili delle spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo sostenute dalla ricorrente per presenziare all'udienza.

Lussemburgo, 17 settembre 1981

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans